

del cod. comm.) eran lì ad attestare la necessità di chiarire un punto di diritto, la cui oscurità s'infittiva a tal grado da far cadere in errore anche la Corte di Cassazione di Firenze nella celebre sentenza del 23 marzo 1876 ⁽¹²⁷⁷⁾.

La pubblicazione del codice di commercio aggravava, pertanto, una situazione già torbida: da un lato, i sostenitori della tesi anglo-tedesca si facevano forti del disposto dell'art. 201 cod. mar. merc. e del 2° comma dell'art. 504 cod. comm.; dall'altro, i fautori della soluzione francese si armavano delle norme contenute negli art. 504, 1° comma, cod. comm., e 66, 92, 107, 110, 2° comma, 356 cod. mar. merc. E non è a dire, come si crede, che la questione gravasse sul solo pilotaggio obbligatorio ⁽¹²⁷⁸⁾; essa, in realtà, investiva anche il pilotaggio facoltativo, poichè l'art. 201 altro non è che il contenuto del rapporto di servizio di tutte le categorie di piloti verso la nave.

240. - *I lavori di riforma.* — Per siffatte ragioni, durante i primi anni dei suoi lavori pervennero alla Commissione reale, istituita con R. D. 15 maggio 1904, per la riforma del cod. per la mar. merc., diverse proposte dirette a promuovere in un modo o nell'altro una soluzione al problema; così: la *Confederazione nazionale fra il personale marittimo* proponeva di dare al pilota obbligatorio la veste di un'autorità da sostituire al capitano di bordo per la sicura navigazione del bastimento, essendo che la contraddizione e la confusione delle vigenti leggi, essa diceva, sono tali da rendere in ogni caso il capitano colpevole, o della contravvenzione all'art. 201 c. m. m., per aver ommesso di affidare realmente al pilota il comando della nave, o, viceversa, della contravvenzione all'art. 504 cod. comm., con la relativa responsabilità penale dell'art. 356 c. m. m., per avergliene lasciata la direzione ⁽¹²⁷⁹⁾; invece la *Lega navale italiana*

(1277) *Foro it.*, 1876, I, p. 853.

(1278) Alcuni autori ritengono, anzi, che la questione non possa farsi, neanche per il caso in cui il pilota è obbligatorio, in quei paesi ove per pilotaggio obbligatorio s'intenda l'obbligo di pagarne i diritti. Poichè noi non accettiamo la premessa (vedi retro), così non possiamo accoglierne la conclusione.

(1279) *Atti della Commissione reale per la riforma del cod. per la mar. merc.*, istituita con R. D. 15 maggio 1904, Roma, 1905, *Allegati* al vol. I, p. 105 ss.